



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ROSARIA LIMONCIELLO

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 16 gennaio 2026 (e reclamo del 7 gennaio 2026), il ricorrente riferisce di aver attivato, in data 7 gennaio 2026, la garanzia 'assistenza stradale' prevista dalla polizza R.C. Auto con garanzie accessorie stipulata con l'impresa resistente, per il tramite dell'intermediario anch'esso convenuto, chiedendo l'intervento di un carroattrezzi a seguito della foratura di uno pneumatico della propria vettura. Il ricorrente afferma che il veicolo è stato trainato dal carroattrezzi di una società incaricata dalla resistente presso un gommista; tuttavia, al momento della rimessa in strada,



è stato rilevato un grave danno al tirante dello sterzo della ruota sinistra e al tubo di scarico, che il ricorrente riconduce a un errato traino del mezzo sulla pedana durante il soccorso.

Il ricorrente produce, a sostegno della pretesa, un preventivo di riparazione di euro 6.228,64, oltre IVA.

L'impresa, costituitasi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 9, lett. d), del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), affermando che il ricorrente *"non è legittimato a chiedere l'indennizzo per i presunti danni che lo stesso attribuisce all'asserito disservizio del carroattrezzi durante le operazioni di carico"*.

In proposito, l'impresa sostiene che la domanda sarebbe inammissibile perché la polizza R.C. Auto, non prodotta dal ricorrente, *"non prevede alcuna garanzia volta a indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato durante operazioni di carico o scarico"*; peraltro, anche laddove si fosse verificato un danno, *"esso non rientrerebbe comunque nel rischio assicurato, con conseguente impossibilità di chiedere l'indennizzo alla Compagnia"*.

In ogni caso, l'impresa afferma di non aver potuto disporre una perizia sul veicolo *"considerata l'esistenza di un evidente conflitto di interessi, atteso che (...) il carroattrezzi intervenuto è un fornitore convenzionato"*, nonché vista la *"inequivocabile (...) assenza di responsabilità in capo al soccorritore e la totale insussistenza di danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico"* e, in ogni caso, la mancata prova della negligenza del soccorritore.

L'impresa eccepisce in rito anche l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, poiché richiede accertamenti istruttori che l'Arbitro non è autorizzato a disporre ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto.

Nel merito, l'impresa contesta la fondatezza del ricorso rilevando che dal rapporto di intervento, firmato dal gommista che ha ricevuto il veicolo al momento dello scarico, non emergerebbe alcuna segnalazione di danno. Saggiunge che il danno è stato notato solo dopo la messa in circolazione in strada del veicolo e ciò *"introduce un intervallo temporale non documentato e non verificabile, durante il quale il danno avrebbe potuto verificarsi per molteplici cause alternative"*.

L'intermediario, costituitosi, rappresenta di non aver mai ricevuto un reclamo da parte del ricorrente. Nel merito, afferma di aver correttamente operato rispetto alle richieste del cliente, anche aprendo un sinistro 'tutela legale' per la gestione della vertenza.

Seguivano repliche e controrepliche. Con le repliche, in particolare, il ricorrente produce una perizia di parte del suo veicolo, da cui risulta un danno, riconducibile alle operazioni di traino, quantificato in euro 6.188,94, oltre IVA. Inoltre, deduce che, in assenza di riscontri utili, ha proceduto all'avvio delle operazioni di riparazione.

In sede di controrepliche, l'impresa, nel ribadire le proprie difese, rappresenta di essere *"venuta a conoscenza del fatto che l'assicurazione del soccorso stradale (...) si è resa disponibile, a definizione della vertenza, a riconoscere all'odierno Ricorrente l'importo di € 5.640,00, e ad oggi, attende conferma di accettazione"*.



Ciò premesso, il ricorrente chiede la condanna dell'impresa alla liquidazione “[dell']*indennizzo da parte dell'ente assicurativo dei danni provocati dal disservizio del carro attrezzi*”. L'impresa chiede, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, di rigettare le domande avversarie in quanto infondate. L'intermediario non formula conclusioni autonome.

DIRITTO

In linea preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'intermediario. Dalla documentazione prodotta non risulta, infatti, la previa presentazione di un reclamo avente ad oggetto una condotta o un servizio imputabile all'agenzia, come richiesto dall'art. 8, comma 1, del Decreto. La comunicazione qualificata dal ricorrente come reclamo, sebbene indirizzata anche all'intermediario, contiene esclusivamente richieste relative alla riparazione del veicolo, ai relativi tempi e alla quantificazione dei danni, riferibili alla gestione del sinistro da parte dell'impresa.

Infondate, invece, sono le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'impresa.

In primo luogo, quanto all'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto, si osserva che, come già affermato da questo Collegio (cfr. decisione AAS n. 645/2026), il carattere tecnico delle questioni controverse non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso, potendo il Collegio, in applicazione del principio *iudex peritus peritorum*, valevole anche in questa sede, valutare secondo il proprio prudente apprezzamento la documentazione ritualmente acquisita, purché essa risulti congrua e intelligibile.

Nel caso di specie, il rapporto di intervento, la documentazione fotografica e la relazione tecnica di parte consentono di valutare, nei limiti propri di un procedimento esclusivamente documentale, la compatibilità dei danni lamentati con le operazioni di carico e scarico del veicolo. Non risulta, pertanto, indispensabile disporre una perizia tecnica d'ufficio, restando l'attendibilità e la sufficienza degli elementi prodotti una questione attinente al merito della domanda e non alla sua ammissibilità.

Infondata è altresì l'eccezione sollevata dall'impresa ai sensi dell'art. 9, lett. d), del Decreto. Secondo la difesa dell'impresa, poiché *“la polizza RC Auto non contempla alcuna garanzia idonea a fondare la pretesa risarcitoria avanzata e non sussiste alcun titolo giuridico o contrattuale che possa obbligare la Compagnia all'indennizzo richiesto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e integralmente respinto”*.

Nel caso di specie, il ricorrente, quale parte del contratto comprendente la garanzia di assistenza stradale, deduce l'inesatto adempimento della relativa prestazione ed è pertanto legittimato ad agire nei confronti dell'impresa, restando irrilevante che la polizza non contempli un'autonoma copertura indennitaria per tale tipologia di danno. La verifica della responsabilità di quest'ultima per il fatto del soggetto incaricato del soccorso attiene invece al merito della controversia.

Ciò chiarito, nel merito della controversia si osserva quanto segue.



Dalla documentazione contrattuale acquisita in atti risulta che l'impresa eroga le prestazioni di assistenza stradale avvalendosi di un partner commerciale, alla cui centrale operativa è affidata l'organizzazione del servizio e che può eseguire le prestazioni direttamente ovvero mediante soggetti convenzionati con la propria struttura organizzativa.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia richiesto l'intervento del soccorso stradale a causa della foratura di uno pneumatico e che il servizio di soccorso stradale sia stato fornito da una società convenzionata con il partner incaricato di erogare la prestazione.

Assume dunque valore quanto previsto dall'art. 1228 cod. civ.: *"salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro"* (principio che trova riscontro, sul piano della responsabilità extracontrattuale, anche nell'art. 2049 cod. civ.).

Per consolidata giurisprudenza, *"ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., il debitore il quale nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855)"* (Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4298).

Ne deriva che l'impresa non può ritenersi estranea all'esecuzione della prestazione per il solo fatto che le operazioni materiali di soccorso siano state affidate a un soggetto terzo convenzionato con il partner incaricato della gestione del servizio. Il soccorritore ha infatti operato quale ausiliario nell'adempimento di una prestazione contrattualmente dovuta dall'impresa, la quale risponde pertanto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., degli eventuali fatti colposi imputabili al soccorritore.

Resta, tuttavia, necessario verificare se i danni lamentati dal ricorrente siano effettivamente riconducibili alle operazioni di carico e scarico del veicolo.

L'impresa richiama il rapporto di intervento, nel quale compare la dicitura prestampata *"nessun danno da carico e scarico"*, sottoscritta e timbrata dal riparatore che ha ricevuto il veicolo. Tale dichiarazione, poiché proveniente da un soggetto terzo e non dal ricorrente, non assume efficacia confessoria nei confronti di quest'ultimo, ma costituisce un elemento indiziario liberamente valutabile dal Collegio unitamente alla restante documentazione acquisita (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2018, n. 4310). La sua valenza probatoria è, peraltro, attenuata dal carattere prestampato della formula e dall'assenza di indicazioni circa lo svolgimento, al momento della consegna, di specifiche verifiche tecniche sugli organi meccanici successivamente risultati danneggiati. Né assume carattere decisivo la circostanza, dedotta dall'impresa, che il danno sia stato rilevato soltanto dopo la rimessa in circolazione del veicolo. Secondo la ricostruzione del ricorrente, infatti, l'anomalia di marcia si è manifestata immediatamente dopo la sostituzione dello pneumatico e il danneggiamento del tirante dello sterzo è stato accertato dal riparatore a seguito dello smontaggio delle ruote anteriori. L'intervallo temporale richiamato dall'impresa non risulta, pertanto, di per sé idoneo a interrompere il collegamento causale, tanto più che non sono state indicate specifiche circostanze sopravvenute concretamente idonee a produrre i medesimi danni.



A fronte delle contestazioni dell'impresa, il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte, corredata da documentazione fotografica. Al riguardo, va ricordato che la consulenza tecnica di parte costituisce un'allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19827). Essa non può, pertanto, essere considerata decisiva per il solo fatto che l'impresa non abbia prodotto una controperizia; può tuttavia essere liberamente apprezzata dal Collegio, in concorso con gli altri elementi documentali acquisiti.

Tanto premesso, nel caso di specie, le conclusioni del tecnico risultano coerenti con la documentazione fotografica e con la natura e la localizzazione dei danni riscontrati.

L'impresa, per contro, si è limitata a contestare in termini generali la relazione e a prospettare la mera possibilità di cause alternative, senza individuarne alcuna in concreto né offrire una diversa ricostruzione tecnica dei fatti.

Valutati congiuntamente la prossimità temporale tra l'intervento e la manifestazione dell'anomalia, la natura e la localizzazione dei danni, la documentazione fotografica e le conclusioni della relazione tecnica, il Collegio ritiene raggiunta, secondo il criterio civilistico del "*più probabile che non*", applicabile alla ricostruzione del nesso causale (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2024, n. 28722), la prova della riconducibilità dei danni alle operazioni di soccorso, non essendo emersi dagli atti elementi concreti idonei a ricondurre il danno a cause alternative.

Circa la quantificazione del danno, il ricorrente, pur avendo inizialmente allegato al ricorso un preventivo di euro 6.228,64, oltre IVA, ha successivamente prodotto, in sede di replica, una relazione tecnica nella quale il costo degli interventi necessari al ripristino del veicolo è stato stimato in euro 6.188,94, oltre IVA.

La stima risulta analiticamente riferita alle lavorazioni e ai componenti interessati dai danni accertati e non è stata specificamente contestata dall'impresa con riguardo alle singole voci di costo, essendosi quest'ultima limitata a contestare, in via generale, la riconducibilità causale dei danni alle operazioni di soccorso e il valore della relazione in ragione della sua provenienza da un tecnico incaricato dal ricorrente.

Non assume rilievo ostativo la circostanza, rappresentata dall'impresa in sede di controreplica, che l'assicuratore della società incaricata del soccorso stradale avrebbe formulato un'offerta di euro 5.640,00, non essendo stata fornita prova né dell'accettazione né dell'effettivo pagamento di tale importo. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui il ricorrente non può conseguire una duplicazione del ristoro per il medesimo danno; pertanto, dall'importo riconosciuto dovranno essere detratte le somme eventualmente già corrisposte, per gli stessi fatti, dall'assicuratore del soggetto incaricato del soccorso stradale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti dell'impresa e dispone che la stessa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 6.188,94, al netto di quanto eventualmente già versato al ricorrente, per gli stessi fatti, dall'impresa assicuratrice della società incaricata del soccorso stradale, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile nei confronti dell'intermediario.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA